

---

## **AIAF: Regolamento per l'ammissione (Assemblea dei Soci del 26 marzo 2018)**

---

### **ARTICOLO 1**

1. L'ammissione all'Associazione, delle varie categorie di soci spetta al Consiglio Direttivo che ne formalizza le relative ammissioni tramite proprie Delibere, secondo le procedure e le modalità previste dal presente Regolamento per l'Ammissione.
  2. Per l'ammissione dei soci ordinari e aggregati il Consiglio Direttivo si avvale di una commissione consultiva, la Commissione Ammissione. La Commissione è composta da tre a sette soci. Il Consiglio Direttivo nomina i componenti ed il Responsabile della Commissione.
  3. La Commissione Ammissione ha il compito di verificare la preparazione professionale dei candidati a soci ordinari e aggregati ed esprime il proprio parere scritto al Consiglio Direttivo. La Commissione risponde della propria attività al Consiglio Direttivo.
- 

### **ARTICOLO 2**

1. L'aspirante socio deve prendere visione dello Statuto dell'Associazione, del Regolamento di Ammissione e del Codice di Comportamento dei Soci AIAF.
  2. L'aspirante socio deve compilare la domanda di ammissione a socio ed allegare alla medesima il proprio curriculum vitae, oltre agli eventuali titoli utili ad attestare il proprio grado di preparazione professionale. Tutta la documentazione va inviata alla Segreteria dell'Associazione. Il candidato si impegna a fornire tutte le informazioni e i relativi documenti che potrebbero essere richiesti dalla Segreteria per conto della Commissione Ammissione.
  3. Se del caso il candidato dovrà impegnarsi ad incontrare la Commissione Ammissione per un colloquio al fine di valutare la sua preparazione professionale sulla base dei titoli presentati, allegati al curriculum vitae. La Commissione esprimerà il proprio parere per iscritto al Consiglio Direttivo sulla base della documentazione presentata e dell'esito dell'eventuale colloquio.
- 

### **ARTICOLO 3**

In base a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto:

- 1.a. possono essere ammessi in qualità di soci ordinari le persone che svolgono o hanno svolto le professioni indicate all'art. 2 comma 2.1 lettera c) dello Statuto associativo e che producono alla Commissione Ammissione titoli atti a comprovare la propria preparazione professionale.
  - 1.b. La Commissione Ammissione, una volta esaminati gli eventuali titoli, il curriculum vitae e le domande di ammissione dei candidati, se necessario può convocare i medesimi per un incontro di natura professionale al fine di chiarire la preparazione e la professionalità dei candidati e per emettere il relativo parere al Consiglio Direttivo così come previsto dall'art. 4, comma 4.5 dello Statuto. Visto il parere della Commissione Ammissione il Consiglio Direttivo ne delibera l'ammissione a socio ordinario o aggregato o respinge la richiesta di ammissione.
  - 1.c. La qualifica di socio ordinario è attribuita di diritto a chi ha conseguito 50 o più crediti formativi tramite i percorsi formativi indicati all'art. 4.5 dello Statuto. Il superamento dell'esame finale di ogni Corso professionale o di ogni Corso specialistico erogato da AIAF dà diritto a 10 crediti formativi. Il candidato che nell'arco di quattro anni ha ottenuto almeno 50 crediti ha diritto a chiedere l'iscrizione all'AIAF come socio ordinario. L'ottenimento di uno dei Diplomi AIAF, EFFAS o internazionale (CIIA, CIWM etc.) dà diritto all'ammissione all'Associazione, così come previsto dall'art. 4.5 dello Statuto. La nomina è formalizzata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione della domanda da parte del candidato.
  2. Possono essere ammessi in qualità di soci aggregati le persone che svolgono le professioni indicate all'articolo 2, comma 2.1 lettera c) dello Statuto associativo ma che a giudizio della Commissione Ammissione non hanno ancora raggiunto la relativa preparazione professionale di cui all'articolo 2, comma 2.1 lettera c). Il Consiglio Direttivo ne formalizza la nomina dopo aver acquisito il parere della Commissione Ammissione.
  3. I soci emeriti, onorari e sostenitori, definiti dall'art. 4, comma 4.2. dello Statuto associativo, sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione secondo le modalità previste dal medesimo art. 4, comma 4.5 dello Statuto.
-

## **AIAF: Regolamento per l'ammissione (Assemblea dei Soci del 26 marzo 2018)**

---

### **ARTICOLO 4**

1. Il Consiglio Direttivo, dopo aver esaminato il curriculum vitae, i titoli eventualmente presentati, le caratteristiche etico-professionali del candidato e dopo aver preso visione del parere espresso dalla Commissione Ammissione delibera in merito all'ammissione a socio ordinario o a socio aggregato del candidato.

---

### **ARTICOLO 5**

1. L'ammissione a socio ordinario verrà comunicata per iscritto al candidato dal Presidente del Consiglio Direttivo ed ai soci dal Segretario Generale.
  2. Qualora la domanda venisse respinta, il Presidente del Consiglio Direttivo ne darà comunicazione scritta al richiedente senza essere obbligato a fornire alcuna motivazione.
  3. I soci ordinari, preso nota della comunicazione dei nuovi soci inviata dalla segreteria, hanno facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri avverso l'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione di un candidato a socio ordinario. Nel ricorso vanno evidenziati i pregiudizi imminenti e irreparabili che ne deriverebbero per i soci stessi e l'Associazione. Il Collegio dei Probiviri può richiedere al Consiglio Direttivo di ripetere l'iter teso al riesame della domanda.
- 

### **ARTICOLO 6**

1. Il candidato che non abbia ancora maturato una sufficiente preparazione professionale o non abbia tutti i requisiti indicati dall'art. 4 dello Statuto può essere accolto su delibera del Consiglio Direttivo come socio aggregato.
  2. Entro i tre anni successivi il socio aggregato potrà chiedere di sostenere un eventuale colloquio con la Commissione Ammissione per l'ammissione a socio ordinario. La richiesta inviata alla Segreteria dovrà documentare i titoli e la comprovata esperienza professionale nel frattempo maturata (tramite lavoro di ricerca e di analisi, articoli su riviste specializzate) e/o l'effettiva partecipazione all'attività dell'Associazione.
  3. Qualora il socio aggregato non abbia, entro il predetto termine di tre anni, provveduto alla richiesta di passaggio a socio ordinario la Segreteria dell'Associazione provvederà a richiedere al socio stesso un curriculum aggiornato, corredato da eventuali nuovi titoli che consentano una valutazione oggettiva.
  4. Sulla base della documentazione inviata il socio aggregato potrà essere chiamato a sostenere un nuovo incontro con la Commissione Ammissione che esprimerà il proprio parere al Consiglio Direttivo.
  5. Il socio aggregato potrà richiedere il passaggio a socio ordinario qualora nel frattempo abbia ottenuto il diploma di merito AIAF o un Diploma internazionale accreditato dal Consiglio Direttivo o abbia raggiunto 50 crediti formativi.
  6. Il Consiglio, dopo avere esaminato il parere della Commissione Ammissione e la relativa documentazione, delibererà il passaggio a socio ordinario.
- 

### **ARTICOLO 7**

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione dell'Assemblea a far data dal 26 marzo 2018.

---